

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 314 del 12 0 MAR. 2023

Oggetto: Rimborso spese legali, in favore del Dott. S.G. in relazione al procedimento penale del Tribunale di Caltanissetta definito con archiviazione del 11/07/2022- 14/2023-

Proposta N° 732 del 13 MAR. 2023

STRUTTURA PROPONENTE
Servizio Legale e Contenzioso

L'istruttore
Dott. Ennio Romano

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Avvocato
Avv. *Carmela F. Ferrara*

Registrazione Contabile

Budget Anno 2023 Conto 40001100020 Importo € 3.048,95 Aut. 111

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. *Giovanni/Luca Roccella*)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Commissario Straordinario, dott. Fabrizio De Nicola, nominato con Decreto Assessoriale n. 53/2022 del 29.12.2022 integrato dal Decreto Assessoriale n. 1 del 02.01.2023

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso

Premesso che, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 1196 del 20/01/2023, il dott. S.G. ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale nel quale è stato coinvolto, in qualità di legale rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di Caltanissetta n. 1284/2014 R.G.N.R. 658/2022 RG GIP;

Che, con ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta il 19.07.2022, in esito al suddetto procedimento giudiziario, è stata disposta l'archiviazione per "*infondatezza della notizia di reato*" per i fatti contestati al dott. G.S. in qualità di legale rappresentate dell'azienda;

Che il rapporto di lavoro dei Direttori Generali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del d. lgs 30.12.1992, n. 502 è disciplinato da un contratto di diritto privato i cui contenuti economici sono disciplinati dal d.p.c.m. 19.7.1995 n. 502 ed il cui articolo 1 richiama espressamente l'articolo 2222 del codice civile per quanto riguarda il contenuto del contratto, per gli aspetti non disciplinati dalle norme e dagli atti di programmazione regionale;

Che, pur non essendo presente un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda, la giurisprudenza della V sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 2242/2000, (orientamento ripreso anche dalla Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Parere, 21/03/2012, n. 86) ritiene che, in tali fattispecie, sia applicabile, in via analogica, una norma di carattere generale alla fattispecie in questione, che ha individuato nella disciplina civilistica del contratto di mandato stabilita dall'art.1720, comma 2 del codice civile;

Che, in considerazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento penale, le spese rimborsabili trovano causa nell'incarico affidato, in quanto l'attività posta in essere dal Direttore Generale rientra nell'ambito delle sue tradizionali attribuzioni;

Che la refusione delle spese legali in favore del Direttore Generale è ammissibile se gli atti o i fatti dedotti in giudizio sono riconducibili all'espletamento del mandato ed a condizione che il procedimento trovi una conclusione da cui emerge la legittimità dell'operato;

Che le norme in esame costituiscono espressione di un principio generalissimo e fondamentale in base al quale l'Amministrazione interviene a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini, purché sussista un suo diretto interesse in proposito;

Che tale diretto interesse è da ravvisare in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente, sia in definitiva imputabile all'ente stesso e non sussista alcun conflitto d'interessi;

Che sulla scorta dell'orientamento della magistratura contabile e amministrativa (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18 giugno 1986, n.501; TAR Lombardia, sez. III, 14 gennaio 1993, n.14; TAR Piemonte, sez. II, 28 febbraio 1995, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13 gennaio 1994, n.20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio;

Che, pertanto, sulla scorta di una valutazione ex post non sussiste alcun conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore definito con archiviazione del giudice delle indagini preliminari ed avente carattere di stabilità, in quanto non più soggetto a reclamo ex art. 410-bis c.p.p.;

Che, conseguentemente, non sussiste il conflitto d'interessi ostativo al rimborso, in quanto il contenuto del provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (artt. 408-410 c.p.p.) costituisce titolo del diritto al rimborso;

Che, comunque, pur non essendo il Direttore generale un dipendente in senso stretto dell'Azienda Garibaldi, è, comunque, incardinato alla stessa quale professionista chiamato a svolgere una funzione pubblica, attraverso lo svolgimento di funzioni direttive dell'Ente;

Che l'art. 39 della l.r. 29.12.1980, n. 145, dispone: "*Ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, mediante*

rimborso, secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità".

Che la citata norma, con successivo intervento normativo della l.r. 23.12.2000, n. 30 art. 24 è stata interpretata "... nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità".

Che per la giurisprudenza contabile il diritto al rimborso, in quanto estrinsecazione di un principio generale di difesa appare volto a proteggere, non solo l'interesse personale del soggetto coinvolto nel giudizio, ma anche l'immagine della p.a. per la quale quel soggetto agisce. Ed in particolare "il rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti e degli amministratori pubblici, assolti per non avere commesso il fatto nell'ambito di un procedimento connesso con l'espletamento del servizio, deriva dal principio per il quale", sia nei rapporti privati che pubblici, "chi agisce per un interesse altrui (...) deve essere tenuto indenne sia dalle spese sostenute sia dai danni subiti per la fedele esecuzione del suo compito".

Atteso che, il Dott. G.S., in conseguenza dell'esito favore del giudizio, con nota del 20/01/2023, assunta al numero 001196 del protocollo generale, ha trasmesso la proposta di parcella per il rimborso degli oneri sostenuti per la difesa nel procedimento 1284/2014 RGNR 658/2022 rg. GIP, emessa dal suo difensore avvocato Giuseppe Dacqui, per un totale di € 6.223,22 (compresi oneri accessori e spese esenti per €82.56) per l'attività svolta innanzi al GIP;

Atteso che da regolamento aziendale è possibile rimborsare le spese legali entro limiti minimi tariffari di cui DM 55/2014 e ss;

Atteso che non sussiste alcun conflitto di interessi con l'Azienda in merito alla rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dott. G.S., in quanto l'ordinanza di archiviazione del giudice delle indagini preliminari per infondatezza della notizia di reato (artt. 408-410 c.p.p.) ha carattere di stabilità e costituisce titolo del diritto al rimborso non essendo più soggetta a reclamo ex art. 410-bis c.p.p.;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al rimborso delle spese legali in favore del Direttore Generale pro tempore G.S., coinvolto, per i fatti connessi allo svolgimento di funzioni direttive dell'Ente avvenuti durante mandato, nel procedimento innanzi al Tribunale di Caltanissetta n. 1284/2014 R.G.N.R. 658/2022 RG GIP definito con ordinanza di archiviazione del giudice delle indagini preliminari per infondatezza della notizia di reato (artt. 408-410 c.p.p.);

Ritenuto che, la parcella proposta, di cui alla nota prot. n. 1196 del 20/01/2023, emessa dal legale del dr. G.S. per le attività difensive svolte nel Proc. Penale n. 1284/2014 R.G.N.R. 658/2022 RG GIP, è rimborsabile, ai sensi del regolamento aziendale, entro i minimi del D.M. 55/2014 per le attività svolte innanzi al GIP per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per complessivi €3.048,95 (di cui per compensi ai minimi euro 2.033,00, €304,95 spese generali al 15%, €93,52 cpa ed €534,92 per iva secondo legge ed € 82,56 Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72);

Ritenuto, pertanto, di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento della somma complessiva di €3.048,95 (di cui per compensi ai minimi euro 2.033,00, €304,95 spese generali al 15%, €93,52 cpa ed €534,92 per iva secondo legge ed € 82,56 Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72) a titolo di rimborso delle spese legali in favore del dott. G.S. da imputare sul conto economico 40001100020 dell'esercizio 2023;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Procedere al rimborso delle spese legali in favore del Direttore Generale pro tempore G.S., coinvolto, per i fatti connessi allo svolgimento di funzioni direttive dell'Ente avvenuti durante mandato, nel procedimento innanzi al Tribunale di Caltanissetta n. 1284/2014 R.G.N.R. 658/2022 RG GIP definito con ordinanza di archiviazione del giudice delle indagini preliminari per infondatezza della notizia di reato (artt. 408-410 c.p.p.);

Dare atto che la parcella proposta, di cui alla nota prot. n. 1196 del 20/01/2023, emessa dal legale del dr. G.S. per le attività difensive svolte nel Proc. Penale n. 1284/2014 R.G.N.R. 658/2022 RG GIP, è rimborsabile, ai sensi del regolamento aziendale, entro i minimi del D.M. 55/2014 per le attività svolte innanzi al GIP per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per complessivi euro €3.048,95 (di cui per compensi ai minimi euro 2.033,00, €304.95 spese generali al 15%, €93,52 cpa ed €534,92 per iva secondo legge ed € 82,56 Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72);

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento della somma complessiva di €3.048,95 (di cui per compensi ai minimi euro 2.033,00, €304.95 spese generali al 15%, €93,52 cpa ed €534,92 per iva secondo legge ed € 82,56 Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72) a titolo di rimborso delle spese legali, ai minimi del DM 55/2014, in favore del dott. G.S. da imputare sul conto economico 40001100020 dell'esercizio 2023;

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:

Il Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso
Dirigente avvocato Carmelo Fabio Antonio Ferrara

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato e, pertanto di:


Procedere al rimborso delle spese legali in favore del Direttore Generale pro tempore G.S., coinvolto, per i fatti connessi allo svolgimento di funzioni direttive dell'Ente avvenuti durante mandato, nel procedimento innanzi al Tribunale di Caltanissetta n. 1284/2014 R.G.N.R. 658/2022 RG GIP definito con ordinanza di archiviazione del giudice delle indagini preliminari per infondatezza della notizia di reato (artt. 408-410 c.p.p.);

Dare atto che la parcella proposta, di cui alla nota prot. n. 1196 del 20/01/2023, emessa dal legale del dr. G.S. per le attività difensive svolte nel Proc. Penale n. 1284/2014 R.G.N.R. 658/2022 RG GIP, è rimborsabile, ai sensi del regolamento aziendale, entro i minimi del D.M. 55/2014 per le attività svolte innanzi al GIP per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per complessivi euro €3.048,95 (di cui per compensi ai minimi euro 2.033,00, €304.95 spese generali al 15%, €93,52 cpa ed €534,92 per iva secondo legge ed € 82,56 Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72);

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento della somma complessiva di €3.048,95 (di cui per compensi ai minimi euro 2.033,00, €304.95 spese generali al 15%, €93,52 cpa ed €534,92 per iva secondo legge ed € 82,56 Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72) a titolo di rimborso delle spese legali, ai minimi del DM 55/2014, in favore del dott. G.S. da imputare sul conto economico 40001100020 dell'esercizio 2023.

Il Direttore Amministrativo

(dott. Giovanni Annino)




Il Commissario Straordinario

(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Direttore Sanitario

(dott. Giuseppe Giammanco)



Il Segretario


Maria Antonietta Di Salvi

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____
al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 -
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
